

## **Comunicazione inviata l'1 febbraio 1999 ad alcuni fondi negoziali.**

**Oggetto: Orientamenti in tema di impiego della liquidità del fondo nelle more della stipula delle convenzioni di gestione**

Alcuni fondi pensione hanno sottoposto all'attenzione della Commissione talune ipotesi operative circa l'impiego della liquidità giacente sul deposito in conto corrente in essere presso la banca depositaria e generata dai versamenti contributivi che ivi confluiscono. Ciò allo scopo di conseguire, nello specifico interesse degli associati, un miglior rendimento e tenuto conto dei tempi tecnici necessari per pervenire alla stipula delle convenzioni di gestione delle risorse del fondo.

Al riguardo, si ha preliminarmente presente che la normativa prevede che i fondi pensione gestiscono le proprie risorse mediante convenzioni con intermediari specializzati, da scegliere tra le categorie indicate nell'art. 6 del d.lgs. 124/1993 e depositano tali risorse presso una banca depositaria distinta dal gestore. Il decreto del Ministro del tesoro 703/1996 fissa i limiti che devono essere rispettati nell'investimento delle disponibilità dei fondi pensione. La normativa non detta specifiche disposizioni con riferimento all'impiego dei contributi che i fondi possono aver raccolto nel periodo intercorrente tra l'ottenimento dell'autorizzazione e la stipula della convenzione di gestione finanziaria.

Sulla base del descritto quadro normativo, questa Commissione ritiene che, nelle more della nomina del gestore finanziario, siano rimesse alla responsabilità dell'organo di amministrazione del fondo, nell'esercizio dei propri poteri-doveri diretti alla sana e prudente gestione dei fondi e alla tutela degli interessi degli associati, le scelte di impiego della liquidità.

Peraltro, si sottolinea come tale responsabilità sussista anche con riferimento al compito di attivare e condurre sollecitamente le procedure di legge per la scelta del gestore, dovendosi ritenere anomala, se protratta nel tempo, la situazione verificatasi in pendenza dell'affidamento dell'incarico di gestione.

In ogni caso appare necessario che, nella predetta fase transitoria, le decisioni del fondo circa l'impiego delle risorse siano improntate all'obiettivo di ridurre al minimo gli elementi di rischio evitando, inoltre, l'insorgere di situazioni di conflitto di interesse.

Nell'ambito degli impieghi di liquidità, si ritiene possano essere stipulate operazioni di pronti contro termine, purché esse siano effettuate su titoli del debito pubblico di paesi aderenti all'Unione Monetaria Europea e con controparti bancarie di primaria qualità, diverse – attesi gli orientamenti espressi in materia dal Ministero del tesoro – dalla banca depositaria, al fine di preservarne il ruolo di controllore indipendente della legittimità dell'operazione, fermo restando, ovviamente, il ruolo di custode di tutte le risorse del fondo assegnato alla stessa banca depositaria.

Vista la peculiarità della situazione prospettata, si rileva comunque la necessità che l'organo di amministrazione del fondo assuma ogni deliberazione al riguardo acquisendo il preventivo parere del collegio sindacale.

IL DIRETTORE GENERALE  
(G. Cimmino)